



COMUNE DI CASTELLETTO D'ORBA

**REGOLAMENTO
PER LE AREE MERCATALI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 5 del 13.4.2013

INDICE

Art. 1	Ambito di applicazione
Art. 2	Esercizio del commercio su aree pubbliche
Art. 3	Disponibilità dei posteggi
Art. 4	Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni
Art. 5	Autorizzazione di tipo a)
Art. 6	Criteri di priorità per la predisposizione delle graduatorie
Art. 7	Autorizzazioni di tipo b)
Art. 8	Giorni, periodi, orari di attività e di occupazione
Art. 9	Posteggi e misure
Art. 10	Caratteristiche dei banchi
Art. 11	Concessione dei posteggi
Art. 12	Posteggi riservati ai produttori agricoli e relative autorizzazioni
Art. 13	Mancata occupazione del posteggio
Art. 14	Assegnazione temporanea dei posteggi vacanti
Art. 15	Subingresso nel posteggio
Art. 16	Divieto di cessione del posteggio
Art. 17	Registro degli operatori sui mercati
Art. 18	Modalità di registrazioni
Art. 19	Decadenza della concessione di posteggio
Art. 20	Cessazione della concessione
Art. 21	Sospensione e revoca della concessione di posteggio
Art. 22	Prescrizioni
Art. 23	Tasse e canoni
Art. 24	Norme igienico sanitarie
Art. 25	Prescrizioni per la vendita di carni
Art. 26	Prescrizioni per la vendita di particolari prodotti alimentari
Art. 27	Pulizia dei posteggi
Art. 28	Sorveglianza e controllo
Art. 29	Sospensioni e trasferimento temporanei
Art. 30	Riassegnazione dei posteggi
Art. 31	Disciplina delle attività di vendita in forma itinerante
Art. 32	Autorizzazioni temporanee
Art. 33	Sanzioni
Art. 34	Abrogazioni

Art.1 Ambito di applicazione

Il Comune disciplina l'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche nel territorio comunale nei modi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 2 Esercizio del commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche nel territorio comunale è esercitato nelle forme previste: dall'art. 28 del D.L.vo 31/3/98, n. 114 – DCR 1/3/2000 n. 626 – 3799 – D.G.R. n. 32 – 2642 del 2/4/01 – D.G.R. 14/05/01 n. 47 - 2981:

- su aree date in concessione per essere utilizzate in un giorno della settimana (mercato settimanale);
- su tutto il territorio comunale, in forma itinerante, secondo le limitazioni indicate dal successivo art. 31-.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è subordinato al rispetto delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dal Comune, delle norme derivanti dalla legislazione vigente e dalle prescrizioni del presente regolamento.

Art. 3 Disponibilità dei posteggi

1. Il Comune, previo accertamento della disponibilità di posteggi sull'area mercatale, indice un bando per il rilascio delle nuove autorizzazioni e delle relative concessioni.
2. Il bando viene indetto entro trenta giorni decorso un periodo di tempo massimo di sei mesi dalla accertata disponibilità di almeno un posteggio sull'area interessata per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
3. il bando comunale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e da affiggere all'Albo Pretorio, deve contenere:
 - l'indicazione dell'area per l'esercizio del commercio su area pubblica cui si riferisce;
 - l'elenco dei posteggi disponibili;
 - il numero che li identifica;
 - le dimensioni e la superficie;
 - il settore merceologico di appartenenza;
 - il termine, non inferiore a quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del bando sul BURP, entro il quale presentare l'istanza;
 - l'indicazione di eventuali criteri di priorità di accoglimento delle istanze.
4. Le domande dovranno essere presentate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune oppure spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevuta. Le domande pervenute al Comune fuori del termine indicato nel bando di concorso sono respinte e non danno luogo ad alcun tipo di priorità per il futuro.

Art. 4 Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di tipo a) si conclude entro novanta giorni decorrenti dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto nel bando per la presentazione delle domande.
2. All'atto della presentazione delle domande relative alla autorizzazione di tipo a), sarà rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del procedimento, una ricevuta.
3. Nel caso di invio delle domande a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato.

4. La decorrenza dei termini previsti dal comma 3 del presente articolo avviene dalla data di ricevimento della domanda del soggetto interessato, a condizione che la stessa sia regolarmente formulata e completa di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.
5. Qualora la domanda risulti irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni dal ricevimento, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. Nel caso di irregolarità il responsabile del procedimento archivia la pratica. Nel caso di incompletezza il termine decorre dal ricevimento degli elementi mancanti.
6. I termini di cui al precedente comma possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi richiesti o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune. Gli elementi integrativi richiesti devono risultare prescritti dalla normativa in vigore.
7. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovo elementi integrativi successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 3.
8. Le integrazioni richieste dovranno pervenire entro 30 giorni dalla richiesta, pena l'archiviazione della pratica.
9. Decorso il termine di cui al comma 3 del presente articolo, considerando le eventuali interruzioni di cui sopra, senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi regolarmente pervenuta.

Art. 5 Autorizzazioni di tipo a)

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione di tipo a) per l'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio dato in concessione, deve presentare al Comune apposita domanda utilizzando il modello regionale entro i termini previsti dagli specifici bandi indetti dal Comune. Ciascun posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.
2. L'Autorizzazione di tipo a), oltre all'esercizio dell'attività con l'utilizzo del rispettivo posteggio, consente la partecipazione alle forme mercatali aventi cadenza ultramensile su tutto il territorio nazionale, la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, l'esercizio sulle zone di sosta prolungata e l'esercizio occasionale su posteggi non assegnati in ambito regionale.
3. Nel mercato settimanale del Comune, un medesimo operatore può essere titolare e può fruire contemporaneamente fino ad un massimo di 3 autorizzazioni e connesse concessioni di posteggio.
4. Nella domanda devono essere dichiarati, a pena di inammissibilità:
 - il numero del posteggio
 - le dimensioni e la superficie
 - il settore merceologico
 - il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98;
 - il possesso dei requisiti professionali nel caso di settore merceologico alimentare o misto, previsti dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98.
5. In caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attività commerciale, nelle forme previste dalla D.G.R. 1 marzo 2000, n. 42-29532, capitolo 2, punto 3.
6. La domanda di autorizzazione deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione nel caso in cui sia apposta in presenza del dipendente addetto all'istruttoria, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, anche non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore.

Art. 6 Criteri di priorità per la predisposizione delle graduatorie

Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di tipo a) la priorità è stabilita, nell'ordine, secondo i seguenti criteri:

1. Soggetti che, pur avendo già frequentato il mercato in passato, non hanno potuto ottenere il posto fisso dalla Regione, pur avendone fatto domanda ai sensi di legge, a causa dei meccanismi della L. 112/91;
2. Soggetti che hanno effettuato il maggior numero di presenze sul mercato. Le presenze saranno azzerate a seguito dell'ottenimento di posto fisso;
3. Soggetti che chiedono di poter ottenere il posto fisso proponendo di vendere "l'articolo mancante" del settore merceologico sul mercato esistente;
4. Soggetti già in attività con autorizzazione a posto fisso;
5. Soggetti già in attività senza posti fissi, titolari di sola autorizzazione per l'attività in forma itinerante;
6. Soggetti che intendono iniziare l'attività come nuovi operatori del comparto. Fra gli stessi la priorità è data a coloro che hanno ottenuto il requisito professionale in data più remota, se le domande sono riferite al settore alimentare; nel caso in cui le domande siano riferite al settore extralimentare o, in generale, a parità di condizioni, la priorità è data a coloro che siano in stato di disoccupazione.

Art. 7 Autorizzazioni di tipo b)

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio ed in forma itinerante tipo b), è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente o, in caso di società di persone, dal Comune in cui ha sede legale la società.
2. L'autorizzazione di tipo b) consente all'operatore di esercitare l'attività di commercio in forma itinerante in riferimento all'ambito territoriale nazionale così come risulta dai criteri Regionali che fanno proprie le risultanze della Circolare del Ministero del Commercio n. 3506/c del 16 gennaio 2001, l'esercizio dell'attività nell'ambito delle fiere su tutto il territorio nazionale, la vendita a domicilio del consumatore secondo quanto previsto dall'articolo 28, comma 4. del D.Lgs. 114/98, l'esercizio nelle aree di sosta prolungata qualora previste, la partecipazione alla spunta in ambito nazionale.
3. Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione nell'ambito dell'intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti, ai sensi del disposto del decreto Legislativo 114/1998, e della D.C.R. 32 – 2642 del 2 aprile 2001, nonché l'acquisto d'azienda tra vivi o per causa di morte.
4. La procedura per il rilascio dell'autorizzazione seguirà l'iter previsto dal presente Regolamento. Il richiedente, nella domanda dovrà indicare gli estremi delle autorizzazioni delle quali abbia titolarità al momento della presentazione della stessa.
5. L'operatore commerciale deve rispettare le norme fiscali.

Art. 8 Giorni, periodi, orari di attività e di occupazione

Lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato settimanale si effettua nella giornata di sabato pomeriggio sulle vie indicate nella planimetria di azionamento allegata al presente regolamento.

Cadendo il sabato in giorno festivo il mercato avrà luogo il giorno non festivo immediatamente precedente, salvo deroga disposta con ordinanza del Sindaco emessa almeno otto giorni prima.

L'occupazione delle aree destinate a mercato dovrà avvenire:

- Per i posti fissi dalle ore 12,30 alle ore 14,00;
- Per i posti destinati alla spunta dalle ore 14,15

L'attività di vendita potrà iniziare:

- dalle ore 13,00 per i posti fissi;
- dalle ore 14,30 per i posti destinati alla spunta
- I commercianti dovranno lasciare liberi i rispettivi posti e quindi abbandonare l'area mercatale, entro le ore 19,00 nel periodo invernale (quando vige l'ora solare) ed entro le 19,30 nel periodo estivo (quando vige l'ora legale)

- Non è permesso, salvo causa di forza maggiore, cessare l'attività di vendita prima delle ore 17,30

Art. 9 Posteggi e misure

Le dimensioni dei singoli posteggi sono indicate nell'atto di concessione sulla base delle indicazioni contenute nell'allegata planimetria di azionamento.

La profondità dei posteggi deve, comunque, permettere un transito viario lasciando libero un passaggio non inferiore a 3,50 metri di larghezza.

Tra un posteggio e l'altro dovrà essere mantenuto uno spazio divisorio di 50 cm. che dovrà essere lasciato sempre libero da cose ed attrezzature.

Il concessionario deve sempre assicurare il passaggio degli automezzi di pronto soccorso e d'emergenza.

Il concessionario che sia intenzionato a sostituire il proprio veicolo con altro che non sia più compatibile con la superficie di vendita concessa dovrà, preventivamente, fare richiesta al Comune per l'ampliamento o la sostituzione del posteggio con altro di misura adeguata.

Il Funzionario Responsabile, valutate le disponibilità di superficie e di posteggi, anche in relazione alle norme regionali vigenti, accoglierà o respingerà la richiesta con provvedimento motivato.

Art. 10 Caratteristiche dei banchi

I banchi di vendita e le relative attrezzature devono avere un'altezza minima dal suolo di 60 cm.-. Le eventuali coperture dei banchi devono avere un'altezza minima dal suolo di 2 m., misurata dalla parte più bassa, con assoluto divieto di appendere le merci oltre la linea dei banchi.

Le coperture dei banchi non devono sporgere oltre la sagoma del posteggio concesso e indicato sulla pavimentazione, per assicurare il passaggio degli automezzi di pronto soccorso e d'emergenza.

Gli eventuali pali di sostegno dei tendoni di copertura dovranno essere aderenti ai banchi di vendita.

In deroga a quanto sopra stabilito, ai soli venditori di calzature, ferramenta, mobili, piante e fiori, è consentita l'esposizione delle merci ad una altezza minima inferiore ai 60 cm.

In ogni caso l'esposizione delle merci in vendita deve avvenire in modo da non impedire la visuale dei banchi vicini, danneggiare l'attività degli altri venditori od intralciare la circolazione pedonale.

Ai veicoli attrezzati per la vendita, nonché a quelli che trasportano le merci, è consentita la sosta nell'area mercatale, purché rientrino nello spazio assegnato.

Art. 11 Concessione dei posteggi

La concessione del posteggio ha durata decennale ed è rinnovabile alla scadenza, dietro richiesta scritta, in regola con le norme sul bollo, da presentare al Sindaco 30 giorni prima della scadenza stessa.

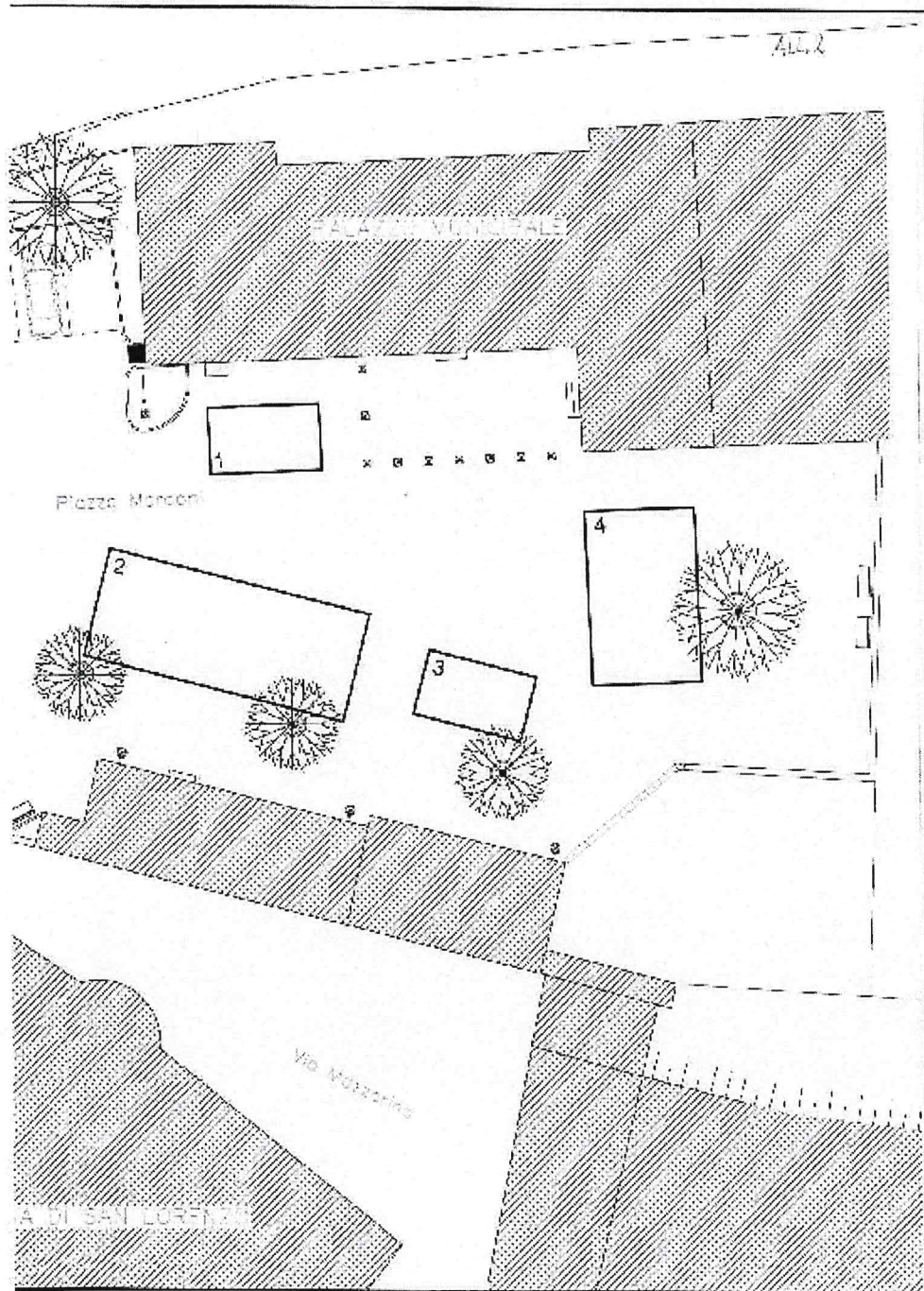
L'atto di concessione deve contenere le seguenti indicazioni:

- ubicazione del posteggio;
- dimensioni del posteggio;
- modalità e condizioni dell'occupazione;
- settore merceologico per il quale è autorizzata la vendita;
- durata del periodo di occupazione.

La concessione è valida solamente per gli spazi nei quali è autorizzata la vendita; è vietato occupare con veicoli spazi esterni all'area massima assegnata come posteggio.

L'occupazione autorizzata ai sensi del presente articolo è assoggettata al preventivo pagamento del relativo canone; il pagamento dovrà essere comprovato da apposito attestato da esibirsi a richiesta degli incaricati comunali.

Art. 12 Posteggi riservati ai produttori agricoli e relative autorizzazioni



Nell'allegata planimetria di azionamento sono indicate le aree riservate ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei prodotti ottenuti dai fondi condotti, per coltura o allevamento, ai sensi della legge 09.02.1963, n. 59 e successive integrazioni nonché del D.L.vo 18/05/2001, n. 228-.

Al fine dell'ottenimento della concessione dei posteggi eventualmente riservati, i produttori agricoli devono presentare domanda, in regola con le norme sul bollo, indicando:

- la specifica qualifica di produttore agricolo;
- l'ubicazione del fondo specificandone la località, l'estensione ed il tipo di coltura;
- i prodotti di cui si intende esercitare la vendita;
- il N° di partita IVA per l'agricoltura posseduto;
- il N° di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese;

Le domande presentate da produttori che esercitano l'attività agricola al di fuori del territorio del comune devono essere, inoltre, corredate da certificato, in carta libera, rilasciato dal Sindaco del Comune nel quale si trovano i fondi, che attesti che il richiedente sia produttore agricolo per i terreni indicati nella domanda.

La concessione di cui ai precedenti commi viene revocata nei seguenti casi:

- perdita della qualifica di produttore agricolo da parte del titolare;
- vendita di prodotti non ottenuti direttamente dai fondi condotti dal produttore agricolo;
- condanna del titolare per delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio o la salute pubblica.

All'assegnazione consegue il rilascio di concessione di posteggio. Essa ha di norma validità decennale, rinnovabile a richiesta. Ma può essere rilasciata anche con validità annuale, stagionale ovvero per periodi inferiori in relazione alla fase di produzione. A tal fine i richiedenti sono tenuti a specificare, nell'istanza, la durata del periodo di utilizzo.

I produttori/allevatori sono tenuti al rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

I posteggi a loro riservati, non assegnati o temporaneamente non occupati, sono assegnati per la giornata di mercato ad allevatori/produttori autorizzati ex legge 59/63, in regola con le norme sull'attività.

A tal fine l'ufficio comunale incaricato provvede a formare una graduatoria in maniera conforme alla normativa vigente.

Art. 13 Mancata occupazione del posteggio

Il concessionario del posteggio che non lo occupi entro le ore 14,00 perde il diritto all'occupazione del medesimo per quella giornata, senza possibilità di richiedere la restituzione dei canoni pagati.

Il relativo posteggio può essere assegnato ad altro commerciante utilmente collocato nell'apposita graduatoria.

Art. 14 Assegnazione temporanea dei posteggi vacanti

I posteggi che, per qualsiasi motivo, risultano temporaneamente non occupati dal titolare della relativa concessione entro l'orario stabilito dal precedente articolo 13, rimangono disponibili per l'assegnazione, per la sola durata della giornata di mercato, agli operatori che ne avanzano richiesta.

La suddetta assegnazione sarà effettuata alle ore 14,15-.

I posteggi disponibili saranno assegnati tenendo conto del settore merceologico (alimentare e non alimentare), indipendentemente dal punteggio acquisito nel settore diverso dal posteggio disponibile. Saranno quindi predisposte due graduatorie: una per il settore alimentare e l'altra per il settore non alimentare. Qualora, dopo l'assegnazione dei posti divisi per settore, dovessero rimanere ancora posteggi disponibili, gli incaricati addetti all'area mercatale, valutate le opportune norme igienico sanitarie, procederanno alla relativa assegnazione indipendentemente dal settore di appartenenza.

Ai fini dell'inserimento nelle apposite graduatorie relative alla priorità di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati gli operatori dovranno presentare agli incaricati del Comune:

1. Autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
2. Copia visura camerale del Registro delle Imprese di cui alla Legge 580/93 e del D.P.R. 581/95;
3. Eventuali titoli di priorità.

L'ufficio comunale incaricato provvederà alla formazione delle graduatorie in maniera conforme alla normativa vigente.

Le graduatorie saranno aggiornate mensilmente.

Ai fini della formazione e dell'aggiornamento delle graduatorie, la precedenza viene data:

1. A chi ha fatto registrare il maggior numero di presenze sul mercato, tenuto conto anche delle presenze alle operazioni di assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati. Per concetto di "presenza" ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o non assegnati si intende la "presenza fisica" del soggetto che dimostri, coll'essere fornito delle attrezzature per la vendita, di voler esercitare l'attività, pertanto tale presenza ha titolo ad essere conteggiata prescindendo dall'effettivo svolgimento dell'attività, fatto salvo il rifiuto, da parte dell'operatore, dell'assegnazione giornaliera del posteggio. Con riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita, viene, pertanto, registrato il codice di esercizio e, quando determinante, la tipologia dell'autorizzazione a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società. Qualora titolare di più autorizzazioni l'operatore non può cumulare a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a carico di una o delle altre;
2. A chi ha iniziato prima l'attività; tale data è desunta dalla visura camerale del Registro delle Imprese.
3. Maggiore anzianità dell'autorizzazione esibita.

Art. 15 Subingresso nel posteggio

Nel caso di cessione dell'azienda per il commercio su aree pubbliche, al subentrante verrà assegnato il posteggio in godimento o verranno riconosciuti gli eventuali titoli di priorità, previa domanda, in regola con le norme sul bollo, al Sindaco, corredata dell'atto notarile registrato di cessione dell'azienda e di quant'altro ritenuto necessario, ai sensi di legge, dall'ufficio incaricato.

La concessione del posteggio alla azienda subentrante manterrà la stessa scadenza di quella dell'azienda cedente.

Art. 16 Divieto di cessione del posteggio

Non è consentita la cessione a terzi del posteggio avuto in concessione, se non con la contemporanea vendita dell'azienda commerciale stessa.

In caso di cessione, anche parziale, del posteggio ad altro operatore commerciale, il titolare decade dalla concessione senza dar diritto a rimborsi od altro.

Art. 17 Registro degli operatori sui mercati

1. Sono istituiti presso il Comune appositi registri a carattere pubblico, nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio.
2. Tali registri, unitamente alla planimetria del mercato con l'indicazione dei posteggi, sono consultabili dagli operatori e da chiunque ne abbia interesse presso l'Ufficio Commercio.
3. Su questi registri si annoteranno le presenze, le assenze e le assenze giustificate degli operatori nei giorni di mercato.

Art. 18 Modalità di registrazione

1. Gli Agenti di Polizia Municipale, provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori del mercato alla decorrenza del termine orario stabilito dal precedente articolo 8;
2. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 114/98, gli operatori del mercato che, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per ciascun anno solare per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi, ovvero diciassette giornate come chiarito nei Criteri Regionali, decadono dalla concessione del posteggio;

3. Si considerano assenze giustificate quelle causate da malattia, gravidanza, servizi resi allo Stato (militare, giudice popolare, ecc.) e i casi eccezionali previsti dalla normativa regionale.
4. In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D.Lgs. 114/98, saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.
5. L'eventuale comunicazione di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare, ferie o altre cause giustificative previste dalle presenti disposizioni, esibita dai soggetti non titolari di concessione di posteggio non viene rilevata ai fini del computo delle presenze poste a base delle graduatorie di spunta;
6. Nella considerazione che il soggetto legittimato allo svolgimento dell'attività può non essere necessariamente il titolare dell'autorizzazione, bensì anche un suo dipendente, coadiutore o sostituto a titolo temporaneo e solo in casi eccezionali, il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze in riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Conseguentemente viene registrato il dato relativo all'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società.
7. Gli agricoltori produttori diretti a causa della mancanza di prodotti stagionali possono assentarsi dal mercato per un periodo superiore a quattro mesi senza incorrere nella perdita del posteggio, previa comunicazione scritta da effettuarsi almeno otto giorni prima dell'assenza all'Ufficio Commercio del Comune.
8. Allorché, a seguito di gravi avversità atmosferiche, ovvero in caso di anticipazione o posticipazione della data di svolgimento del mercato, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggi fissi, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.
9. Nel caso in cui la data dello svolgimento del mercato venga spostata per evitare la coincidenza con una festività, o nel caso di svolgimento straordinario del mercato nelle festività del mese di dicembre ed in quelle festive individuate in sede di definizione del calendario annuale delle deroghe ai sensi dell'art. 11, comma 5, del D.Lgs. 114/98, non verranno computate le assenze degli operatori ai fini della decadenza dalla concessione di posteggio.
10. Agli effetti del termine previsto dal comma 2 del presente articolo, a pena di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo dello stesso, non si computano le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno, corrispondenti a 4 mercati.
11. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'articolo 29, comma 4. Lettera b) del D.Lgs. 114/98 al fine di non incorrere nella decadenza del posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.

Art. 19 Decadenza della concessione di posteggio

1. L'Ufficio Commercio provvede al costante aggiornamento dei registri di cui all'articolo 17 del presente Regolamento:
2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio per un periodo superiore a diciassette giornate per ciascun anno solare, senza giustificato motivo, l'Ufficio Commercio provvederà a comunicare immediatamente l'automatica decadenza dalla concessione di posteggio all'interessato, nonché la revoca dell'autorizzazione amministrativa.

Art. 20 Cessazione della concessione

La concessione di posteggio cessa:

- per scadenza, dopo 10 anni;
- per rinuncia da parte dell'operatore;
- per decadenza;
- per morte del concessionario durante il corso della concessione, qualora non avvenga la trasmissione a favore di soggetti in possesso dei requisiti necessari.

La rinuncia è consentita, previa comunicazione da parte del titolare del posteggio, e comporta l'automatica revoca dell'autorizzazione.

Art. 21 Sospensione e revoca della concessione di posteggio

La concessione relativa al posteggio è revocabile in qualsiasi momento per motivi di pubblico interesse o pubblica utilità.

E' fatta salva la facoltà del Sindaco di sospendere o revocare in qualsiasi momento, senza oneri per il Comune, la concessione del posteggio e di assegnarne un altro in sostituzione.

Il Sindaco può, con atto motivato, sospendere la concessione di posteggio, per un periodo massimo di mesi due, nei seguenti casi:

1. mancato pagamento dei canoni e dei relativi corrispettivi;
2. inosservanza dell'obbligo di lasciare l'area assegnata, al termine della giornata di mercato, pulita, libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti;
3. quando vengano a mancare le condizioni igienico sanitarie. Si provvederà alla riammissione del concessionario, decorso il periodo di sospensione previsto, se saranno ripristinate le condizioni igienico sanitarie nei termini prescritti dalla A.S.L. competente.

Il Sindaco può, inoltre, con atto motivato, revocare la concessione nei seguenti casi:

- comportamento scorretto degli operatori nei confronti dei clienti o degli incaricati comunali;
- per aver commesso atti contrari alla pubblica o privata quiete o alla decenza;
- per cessione, per qualsiasi motivo ed anche parziale o temporanea, del proprio posteggio senza la contemporanea cessione dell'azienda;

I procedimenti sopra richiamati seguiranno le norme procedurali vigenti, per le quali si rimanda alla legge 07.08.1990, n. 241.

L'interessato può produrre eventuali memorie o scritti difensivi entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione dell'inizio del procedimento di decadenza.

Dette osservazioni, se pervenute in tempo utile, verranno valutate e, se accolte, non si procederà alla pronuncia di decadenza dalla concessione.

La decadenza della concessione di posteggio si concretizza all'atto della notifica del provvedimento all'interessato ed è immediatamente esecutiva.

Art. 22 Prescrizioni

Gli operatori commerciali sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di legge, di regolamento, delle ordinanze sindacali e delle eventuali prescrizioni contenute nell'atto di concessione.

Essi, inoltre, devono attenersi alle seguenti prescrizioni particolari:

- a) E' fatto divieto di effettuare le vendite mediante illustrazione delle merci con il sistema del battitore (è considerato illustratore o battitore il commerciante che adotta una particolare tecnica di vendita che comporti un continuo intervento per richiamare l'attenzione del pubblico sulle caratteristiche di determinati prodotti o sulla particolare convenienza del prezzo d'acquisto);
- b) E' fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni. In deroga, ai venditori di dischi, musicassette, radio ecc., è consentito, tenendo il volume opportunamente moderato in modo da non creare disturbo alle altre attività, fare uso di apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo necessario per la vendita in atto; nei casi di ascolto prolungato è obbligatorio l'uso delle cuffie;
- c) I prodotti in vendita devono presentarsi in ottimo stato di conservazione e pulizia;
- d) E' vietato porre in vendita prodotti non contemplati nell'autorizzazione o la cui vendita su aree pubbliche è vietata dalle leggi vigenti; si intendono prodotti destinati alla vendita tutti quelli esposti sui banchi o nelle attrezzature;
- e) E' vietato recare molestia, chiamare ad alta voce gli acquirenti, usare parole o compiere atti sconvenienti durante l'attività di vendita;
- f) E' vietato appendere o collocare all'esterno del posteggio derrate, recipienti ed altre attrezzature di qualsiasi natura, ingombrare i luoghi di passaggio o comunque ostacolare la libera circolazione negli spazi riservati al pubblico;
- g) Nei posteggi non devono essere conservati materiali estranei all'esercizio del commercio;

- h) E' vietato lordare, depositare o gettare rifiuti ed immondizie al di fuori dei contenitori appositamente predisposti nelle aree di vendita.
- i) Il prezzo di vendita deve essere indicato in modo chiaro e ben visibile su tutte le merci esposte con riferimento alla singola qualità e quantità dei prodotti;
- j) I documenti autorizzatori devono essere esibiti, unitamente ad un documento d'identità, alle ricevute di pagamento delle tasse dovute ed a quant'altro previsto dalle leggi vigenti, a richiesta degli agenti ed ufficiali della Polizia Municipale, degli agenti di polizia giudiziaria o di altro personale incaricato della sorveglianza;
- k) E' fatto obbligo a tutti i concessionari di comunicare all'ufficio comunale, entro 60 giorni dall'avvenuta variazione, i cambi di residenza o di sede e le variazioni a qualsiasi titolo intervenute nella propria attività commerciale;

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rimanda a quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia di esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art. 23 Tasse e canoni

Il titolare della concessione di posteggio è tenuto a corrispondere, entro il termine fissato dal Comune, pena la sospensione della concessione: il canone di occupazione del suolo pubblico, la tassa relativa allo sgombero dei rifiuti e l'eventuale canone di concessione.

Il titolare di concessione di posteggio attrezzato con gli allacciamenti alla rete elettrica, idrica e fognaria è tenuto al pagamento dei canoni stabiliti dall'Amministrazione Comunale ed al rimborso delle spese in ragione dell'uso dei predetti allacciamenti.

L'entità e le modalità di corresponsione dei canoni e dei corrispettivi sono determinate dall'Amministrazione Comunale.

Gli operatori che fruiscono occasionalmente dei posteggi provvedono al pagamento dei relativi canoni di volta in volta, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Art. 24 Norme igienico sanitarie

Coloro che vendono prodotti alimentari freschi devono utilizzare regolarmente gli allacciamenti alla rete elettrica, idrica e fognaria, affinché i prodotti messi in vendita non subiscano alterazioni da agenti esterni.

L'uso degli allacciamenti elettrico, idrico e fognario è obbligatorio, all'interno del mercato settimanale, per la vendita dei seguenti prodotti:

1. Generi alimentari surgelati, congelati e refrigerati per l'allacciamento alla rete elettrica;
2. Carni fresche di ogni specie animale ed ittica per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria.

E' vietata la vendita di animali vivi in posteggi attigui a quelli dove viene effettuata la vendita di qualsiasi genere alimentare.

Art. 25 Prescrizioni per la vendita di carni

Per la vendita di prodotti carnei crudi o cotti, comunque preparati e confezionati, devono essere rispettate le seguenti norme:

- rivestimenti dei banchi lavabili ed impermeabili;
- sopralzo di vetro affinché il cliente possa vedere la merce esposta senza la possibilità di toccarla;
- il trasporto dei prodotti avvenga con mezzi igienicamente attrezzati ed autorizzati ai fini sanitari dall'autorità competente.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda a quanto prescritto dalla normativa vigente.

Art. 26 Prescrizioni per la vendita di particolari prodotti alimentari

I venditori di formaggi non confezionati, dolciumi, frutta secca ed in generale dei generi alimentari da consumarsi direttamente senza preventiva cottura, sbucciamento o lavaggio, devono disporre la merce in speciali contenitori a

telaio, con fiancata o coperchio a pareti di vetro o simili, fatta eccezione per la parte non rivolta verso il pubblico ove avviene la manipolazione della merce stessa per la vendita.

Art. 27 Pulizia dei posteggi

Al termine della vendita tutti i concessionari hanno l'obbligo di lasciare libero il posteggio già occupato e lo spazio ad esso circostante, collocando tutti i residui della merce in adatti sacchi od involucri.

I rifiuti voluminosi (casce, cassette, scatoloni ecc.) devono essere asportati a cura del concessionario dal luogo del mercato.

I posteggi, alla chiusura del mercato, devono essere lasciati nel massimo ordine.

Art. 28 Sorveglianza e controllo

La sorveglianza sul corretto funzionamento di tutte le attività commerciali svolte su aree pubbliche spetta ai componenti il Corpo di Polizia Municipale.

In particolare è compito di detti funzionari:

- Sovrintendere al corretto funzionamento del mercato settimanale;
- Verificare il corretto posizionamento dei banchi e dei relativi allestimenti da parte degli assegnatari;
- Prendere nota delle assenze dei titolari di concessione, nonché delle presenze dei commercianti non titolari di concessione, compresi quelli che, per mancanza di spazi, non è stato possibile posizionare, con riferimento esclusivo all'autorizzazione esibita. Viene, pertanto, registrato il codice di esercizio e, quando determinante, la tipologia dell'autorizzazione, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società. Qualora titolare di più autorizzazioni l'operatore non può cumulare a favore di un'autorizzazione le presenze registrate a carico di una o delle altre;
- Assegnare in via provvisoria i posteggi temporaneamente non occupati;
- Far osservare tutte le disposizioni che disciplinano l'attività e tutte quelle che verranno emanate dall'Amministrazione Comunale.

Spetta, altresì, ai componenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché a tutti gli altri agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, l'accertamento delle violazioni alle norme del presente regolamento ed alle norme di legge riguardanti il commercio su aree pubbliche.

Art. 29 Sospensioni e trasferimento temporanei

Il mercato, per motivi di carattere igienico sanitario, di viabilità, di sicurezza e di pubblico interesse, può essere temporaneamente sospeso o trasferito.

Il Comune emette apposita ordinanza contenente le motivazioni di presupposto e le modalità della sospensione o del trasferimento.

Art. 30 Riassegnazione dei posteggi

A seguito di ristrutturazione o spostamento del mercato la riassegnazione dei posteggi è effettuata:

- a) In relazione alle opzioni esercitate dai concessionari, chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante da apposita graduatoria, formulata sulla base della data di anzianità nella concessione di posteggio. A parità di data prevarrà l'anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, desumibile dal Registro delle Imprese;
- b) In relazione alle dimensioni ed alla localizzazione dei posteggi, correlate al tipo di attrezzature utilizzate per la vendita ed alle merceologie autorizzate.

Le opzioni dei concessionari non devono, tuttavia, causare pregiudizio alla progettazione del mercato, che deve essere funzionale alla produttività ed al servizio offerto dallo stesso.

Art. 31 Disciplina delle attività di vendita in forma itinerante

1. Il commercio itinerante, nel territorio del Comune, non è consentito nella zona centrale dell'abitato cittadino come individuata dalla planimetria di cui all'allegato a) del presente regolamento. Tali limitazioni si rendono necessarie per motivi di viabilità, di sicurezza e ciò in ragione di situazioni di pericolo che possono verificarsi per la sosta dei pedoni raggruppati nei pressi degli automezzi adibiti alla vendita.
2. Il commercio itinerante deve essere esercitato nel rispetto delle norme regolamentari e delle leggi vigenti in materia e, in particolare, dello strumento urbanistico, delle norme di Polizia urbana, stradale e di quelle igienico sanitarie.
3. E' fatto divieto agli operatori di utilizzare qualsiasi strumento che produca o amplifichi i suoni, nonché di abbandonare rifiuti sul suolo.
4. Il commercio in forma itinerante deve osservare l'orario di vendita stabilito per il commercio su aree private.
5. La sosta non potrà protrarsi più di sessanta minuti in uno stesso punto del territorio comunale, ad eccezione delle Frazioni dove la sosta è consentita per un massimo di due ore.
6. Le soste possono essere effettuate solo in punti che distino fra loro almeno cinquecento metri.

Art. 32 Autorizzazioni temporanee

1. Il Sindaco può rilasciare autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica in occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone.
2. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla legge.
3. La localizzazione, la tipologia merceologica, il numero e la dimensione dei posteggi saranno determinati dal Comune in funzione della manifestazione e del prevedibile afflusso di persone nell'atto dell'istituzione della manifestazione. La presentazione delle domande per ottenere l'autorizzazione temporanea potrà essere effettuata, da coloro che ne hanno titolo, almeno venti giorni prima della data dello svolgimento della manifestazione stessa.
4. La procedura per il rilascio delle autorizzazioni seguirà, per quanto applicabili, quella prevista dai precedenti articoli del presente Regolamento.
5. E' fatto salvo il rispetto delle norme fiscali.

Art. 33 Sanzioni

1. Per le infrazioni alle norme di cui al presente regolamento si fa riferimento a quanto stabilito in materia dalle leggi vigenti, nonché dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dal presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 516,00 a € 3.098,00 come previsto dall'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 114/98-.
3. In caso di particolare gravità o di recidiva il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di mercato. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nell'arco di un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
4. Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il Sindaco del Comune nel quale hanno avuto luogo. Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento.

Art. 34 Abrogazioni

I precedenti regolamenti comunali in materia di commercio su aree pubbliche e di mercato settimanale sono abrogati.
